PROGETTI DI LEGGE REGIONALI DI PARTICOLARE INTERESSE

1) Proposta di legge regionale recante "Disposizioni per la tutela della salute mentale perinatale e post partum".

La proposta di legge recante «Disposizioni per la tutela della salute mentale perinatale e post partum» mira a introdurre nell'ordinamento regionale della Basilicata una disciplina organica volta alla prevenzione, all'individuazione precoce e alla presa in carico dei disturbi della salute mentale che possono manifestarsi durante la gravidanza e nel primo anno successivo alla nascita del bambino.

L'intervento legislativo si colloca nell'ambito delle politiche regionali di tutela della salute materna e infantile e si fonda sul principio secondo cui la salute mentale costituisce una componente essenziale del benessere della donna, della relazione madre-bambino e dell'equilibrio familiare.

La proposta intende dunque affrontare in maniera strutturata problematiche cliniche frequentemente sottostimate o diagnosticate tardivamente, quali la depressione post partum, i disturbi d'ansia perinatali, il disturbo ossessivo-compulsivo perinatale, il disturbo post-traumatico da stress correlato al parto e la psicosi puerperale, inserendosi in tal modo in un ambito di intervento scarsamente disciplinato a livello regionale.

L'intervento legislativo persegue tre obiettivi principali, e cioè anticipare l'individuazione delle situazioni di rischio, garantire continuità tra assistenza ostetrica, psicologica e psichiatrica e, infine, ridurre le conseguenze cliniche, familiari e sociali derivanti dai disturbi mentali perinatali non intercettati tempestivamente.

Per la realizzazione delle finalità perseguite il progetto non prevede di istituire nuovi servizi o nuove strutture, bensì di rafforzare e coordinare in maniera più efficace le risorse già presenti nel Servizio sanitario regionale, valorizzando il ruolo dei consultori familiari, dei dipartimenti di salute mentale, dei medici di medicina generale, dei pediatri di libera scelta, dei servizi di neuropsichiatria infantile e dei servizi per le dipendenze.

E infatti l'intero impianto normativo è costruito sul principio dell'invarianza finanziaria. La relazione tecnico-finanziaria allegata evidenzia che non sono previsti nuovi enti, nuove assunzioni, nuovi capitoli di spesa o ulteriori stanziamenti di bilancio. Tutte le attività previste sono realizzate mediante la riorganizzazione e la valorizzazione delle risorse umane, strumentali e finanziarie già disponibili nell'ambito del Servizio sanitario regionale e dei programmi di formazione ECM esistenti.

Il testo della proposta di compone di nove articoli, di seguito illustrati.

L'articolo 1 individua le finalità della legge, che consistono nella promozione e nella tutela della salute mentale delle donne durante l'intero periodo perinatale, definito come l'arco temporale compreso tra il primo trimestre di gravidanza e il compimento del primo anno di vita del bambino. La norma prevede azioni di prevenzione, riconoscimento precoce, presa in carico e trattamento dei principali disturbi psicologici e psichiatrici che possono emergere in questa fase della vita. Inoltre, viene riconosciuto il diritto di ogni donna ad accedere in condizioni di equità territoriale a percorsi di screening, sostegno psicologico e assistenza specialistica.

L'articolo 2 introduce un apparato definitorio che assume particolare rilevanza ai fini applicativi, poiché delimita in modo preciso le condizioni cliniche ricomprese nell'ambito della legge. Oltre alla depressione post partum, vengono definiti:

- il fenomeno del *baby blues*, distinto dalla depressione per il suo carattere transitorio;

- i disturbi d'ansia perinatali;
- il disturbo ossessivo-compulsivo perinatale;
- il disturbo post-traumatico da stress correlato al parto;
- il più ampio concetto di disagio psichico perinatale e post partum.

La proposta di legge non si limita dunque ad affrontare la problematica relativa alla depressione post partum, ma riconosce la complessità e l'eterogeneità delle manifestazioni cliniche che possono insorgere nel periodo perinatale.

Uno degli elementi centrali della proposta è rappresentato dall'articolo 3, che disciplina la riorganizzazione dei servizi esistenti. La norma stabilisce che l'attuazione della legge deve avvenire senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale e mediante l'impiego delle risorse già disponibili nel Servizio sanitario regionale.

Le Aziende sanitarie locali sono chiamate a garantire percorsi di prevenzione e presa in carico attraverso i consultori familiari, in stretto raccordo con i medici di medicina generale e i pediatri di libera scelta, valorizzando le professionalità già presenti nei servizi, tra cui psicologi, ostetriche e assistenti sociali.

Particolarmente significativa è la previsione dell'individuazione, presso ciascuna ASL, di un referente per la salute mentale perinatale e post partum. Tale figura svolge funzioni di coordinamento e raccordo tra i diversi soggetti coinvolti nel percorso assistenziale, favorendo l'integrazione tra servizi sanitari, sociosanitari e sociali.

La proposta attribuisce inoltre ai punti nascita un ruolo attivo nell'identificazione delle situazioni di rischio e nell'attivazione immediata dei necessari collegamenti con i consultori familiari o con i dipartimenti di salute mentale territorialmente competenti.

L'articolo 4 introduce una delle innovazioni più rilevanti del progetto, prevedendo la promozione dello screening sistematico dei disturbi della salute mentale perinatale. Le ASL sono chiamate ad adottare strumenti scientificamente validati, con particolare riferimento alla Scala di Edimburgo per la Depressione Post Partum (EPDS), nonché ad altre scale validate per la valutazione dei disturbi d'ansia e delle psicopatologie perinatali.

Lo screening deve essere proposto a tutte le donne, nel rispetto dell'autonomia personale e del consenso informato, a partire dal primo trimestre di gravidanza e fino al primo anno di vita del bambino. La disposizione introduce dunque un modello di screening universale, finalizzato all'individuazione precoce dei casi a rischio e alla tempestiva attivazione degli interventi assistenziali.

La norma prevede inoltre che il passaggio tra il livello consultoriale e quello specialistico sia regolato da criteri clinici oggettivi e da soglie predeterminate delle scale di valutazione adottate.

L'articolo 5 disciplina il modello di presa in carico, costruito secondo una logica di gradualità dell'intervento.

Sono infatti individuati tre livelli assistenziali:

1. Livello primario, rappresentato dal supporto psicologico a bassa intensità erogato dai consultori familiari.
2. Livello secondario, consistente in percorsi di psicoterapia individuale o di gruppo e supporto psichiatrico ambulatoriale attivati dai Dipartimenti di Salute Mentale.

3. Livello terziario, destinato ai casi di maggiore gravità e caratterizzato da interventi specialistici integrati con il coinvolgimento, ove necessario, della Neuropsichiatria Infantile, dei Servizi per le Dipendenze e dei Servizi Sociali.

Il progetto prevede, inoltre, la trasmissione, dal Consultorio al Dipartimento di Salute Mentale, di una scheda standardizzata contenente i dati anamnestici rilevanti, i risultati delle scale di screening e la valutazione clinica dello psicologo, , allo scopo di garantire la continuità del percorso assistenziale e il ritorno delle informazioni al servizio inviante.

L'articolo 6 riconosce il ruolo decisivo della formazione professionale, prevedendo che la Regione promuova, per gli operatori sanitari e sociali coinvolti nel percorso nascita, attività formative in merito al riconoscimento precoce e alla gestione dei disturbi di salute mentale perinatale, nell'ambito dei programmi di Educazione Continua in Medicina (ECM) già finanziati e senza nuovi oneri a carico del bilancio regionale.

L'articolo 7 prevede la promozione, da parte della Regione, anche in collaborazione con gli Ordini professionali competenti, di iniziative di sensibilizzazione e di campagne informative, rivolte alla popolazione generale, sulle patologie che possono insorgere nel periodo post partum e sui servizi disponibili sul territorio.

La proposta di legge include anche, all'articolo 8, una clausola valutativa, prevedendo che l'Assessorato regionale alla salute coordini il monitoraggio dell'attuazione della legge e raccolga i dati epidemiologici regionali sul disagio psichico post partum, e disponendo altresì che la Giunta regionale trasmetta al Consiglio regionale, con cadenza biennale, una relazione contenente informazioni relative all'accesso ai servizi, al grado di copertura delle attività di screening e agli esiti dei percorsi di cura attivati.

Conclude il progetto di legge l'articolo 9, relativo all'entrata in vigore.

2) Proposta di legge recante "Disposizioni in materia di sistemi anticaduta sulle coperture degli edifici".

Il progetto di legge regionale nasce dall'esigenza di rafforzare le politiche di prevenzione degli infortuni sul lavoro connessi alle attività svolte in quota sulle coperture degli edifici. Infatti, come evidenziato nella relazione illustrativa, le cadute dall'alto costituiscono una delle principali cause di infortuni gravi o mortali, in particolare nell'ambito degli interventi di manutenzione, installazione di impianti, ispezione e verifica delle coperture.

La normativa statale vigente, in particolare il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, già disciplina gli obblighi di prevenzione dei rischi nei lavori in quota, imponendo l'adozione di adeguate misure di protezione collettiva e individuale. Tra tali misure assumono particolare rilievo i sistemi di ancoraggio e i dispositivi anticaduta permanenti installati sulle coperture degli edifici.

Secondo quanto illustrato dal proponente, una delle principali criticità riscontrate nella pratica applicativa riguarda la difficoltà di reperire e conservare nel tempo la documentazione tecnica relativa ai sistemi anticaduta installati sugli edifici. Spesso risultano infatti difficilmente individuabili:

- l'impresa installatrice;
- la documentazione tecnica del sistema;
- il fascicolo tecnico;

- il programma di manutenzione periodica;
- le certificazioni necessarie ai fini dei controlli.

Tale situazione rende più complessa l'attività di vigilanza e controllo da parte degli enti competenti e può incidere negativamente sull'effettiva sicurezza dei lavori svolti sulle coperture.

Per far fronte a tali problematiche, e quindi promuovere la prevenzione del rischio di caduta dall'alto nelle attività di manutenzione, ispezione e intervento sulle coperture degli edifici, il progetto di legge prevede l'introduzione di un sistema regionale di monitoraggio dei dispositivi anticaduta basato su una piattaforma informatica regionale destinata alla raccolta, conservazione e gestione delle informazioni relative ai sistemi installati sugli edifici.

La proposta normativa disciplina le modalità di monitoraggio dei sistemi anticaduta installati sulle coperture degli edifici mediante strumenti digitali che consentano:

- la raccolta e la conservazione delle informazioni;
- la tracciabilità dei dispositivi installati;
- la razionalizzazione delle attività di controllo;
- il miglioramento dell'efficacia delle attività di vigilanza;
- la promozione della prevenzione degli infortuni.

L'intervento si colloca nell'ambito delle competenze regionali in materia di promozione della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e non interviene sulla disciplina tecnica dei dispositivi, che continua a essere regolata dalla normativa statale e dalle norme tecniche di settore.

Dopo avere individuato le finalità perseguite (articolo 1), il progetto di legge delimita l'ambito di applicazione (articolo 2), individuando gli edifici interessati dalla disciplina, con riferimento alle coperture di:

- edifici residenziali privati;
- edifici destinati ad attività industriali private;
- edifici destinati ad attività terziarie private;
- edifici di proprietà della Regione.

Sono soggetti agli obblighi previsti dalla legge i committenti degli interventi di installazione dei sistemi anticaduta. A tal fine vengono qualificati come committenti:

- il proprietario o altro soggetto responsabile dell'edificio;
- l'amministratore di condominio;
- il datore di lavoro, nei casi di edifici destinati ad attività produttive o terziarie.

Il progetto affronta quindi il tema dei requisiti tecnici dei sistemi anticaduta, stabilendo, all'articolo 3, che i sistemi anticaduta installati sulle coperture devono essere progettati, installati e mantenuti nel rispetto della normativa tecnica applicabile. A tale riguardo sono richiamate espressamente le norme tecniche UNI ed UNI EN in materia di dispositivi di ancoraggio e protezione contro le cadute dall'alto, con particolare riferimento alle norme UNI EN 795, UNI 11560 e UNI 11900.

L'elemento centrale del progetto di legge è rappresentato dall'istituzione di una piattaforma informatica regionale (articolo 4) finalizzata al monitoraggio dei sistemi anticaduta presenti sugli edifici.

La piattaforma può essere realizzata anche mediante l'implementazione o l'integrazione di sistemi informatici regionali già esistenti.

La concreta disciplina organizzativa (in relazione alle modalità di istituzione e alle modalità operative di funzionamento della piattaforma) viene demandata a una deliberazione della Giunta regionale da adottare entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge.

Il contenuto informativo minimo che dovrà essere inserito nella piattaforma regionale è individuato dall'articolo 5, che dispone che devono essere registrati:

- i dati identificativi del committente;
- i dati dell'impresa esecutrice dell'installazione;
- la visura camerale dell'impresa installatrice;
- la documentazione tecnica del sistema anticaduta installato, compreso il fascicolo tecnico;
- il programma di manutenzione periodica;
- ulteriori certificazioni e documenti tecnici richiesti dalla normativa vigente.

La Giunta regionale potrà successivamente aggiornare l'elenco delle informazioni da acquisire mediante appositi provvedimenti.

È inoltre espressamente previsto che il trattamento dei dati avvenga nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.

L'utilizzazione delle informazioni raccolte è disciplinata dall'articolo 6, secondo il quale possono accedere ai dati e ai documenti inseriti nella piattaforma i soggetti che esercitano funzioni di vigilanza in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, individuati con la deliberazione della Giunta regionale prevista dall'articolo 4.

L'accesso è consentito esclusivamente per finalità istituzionali, e in particolare per:

- attività ispettive ordinarie;
- accertamenti conseguenti a infortuni sul lavoro;
- attività di controllo e prevenzione degli infortuni nei luoghi di lavoro.

La disposizione mira, pertanto, a rendere immediatamente disponibili agli organismi di vigilanza tutte le informazioni essenziali per verificare la conformità e la corretta manutenzione dei sistemi anticaduta installati.

Alla nuova disciplina è attribuito carattere sperimentale. Così dispone il progetto di legge (articolo 7) in merito agli articoli concernenti la piattaforma informatica, la registrazione delle informazioni e l'accesso ai dati, prevedendo altresì che la sperimentazione abbia durata biennale.

Durante tale periodo, si statuisce che l'inserimento delle informazioni nella piattaforma avvenga su base volontaria. Al contempo, per promuovere l'inserimento, da parte dei committenti degli interventi di installazione dei sistemi anticaduta, delle informazioni previste nella piattaforma informatica regionale, si dispone che, nel caso di edifici destinati ad attività industriali e terziarie, la Regione possa introdurre, tra i criteri di valutazione definiti nei procedimenti di assegnazione di finanziamenti e contributi, criteri premiali a

favore degli operatori economici che attestino, rispetto agli interventi effettuati, la registrazione delle informazioni richieste nella piattaforma.

Concludono il progetto di legge la norma finanziaria (articolo 8) e la norma relativa all'entrata in vigore (articolo 9).

3) Proposta di legge regionale 1° settembre 2026, n. 166 recante titolo "Valorizzazione del carbon farming e dei servizi ecosistemici prodotti dalle attività agricole".

La proposta di legge reca disposizioni volte alla promozione e alla valorizzazione del carbon farming e dei servizi ecosistemici prodotti dalle attività agricole, nell'ambito delle politiche di mitigazione dei cambiamenti climatici, tutela della qualità dei suoli e sviluppo sostenibile delle aree rurali.

Essa si propone di creare un quadro regionale di sostegno alle imprese agricole che adottano pratiche gestionali idonee ad aumentare la capacità di assorbimento e stoccaggio del carbonio atmosferico, favorendo al contempo il miglioramento della fertilità dei terreni, la resilienza degli ecosistemi agricoli e la riduzione delle emissioni climalteranti.

L'iniziativa legislativa si colloca nel contesto della progressiva affermazione, a livello europeo, di strumenti volti alla valorizzazione delle attività di rimozione del carbonio e alla remunerazione dei benefici ambientali generati dalle pratiche agricole sostenibili. In tale quadro, l'agricoltura è sempre più considerata non soltanto come settore produttivo primario, ma anche come soggetto attivo nella realizzazione degli obiettivi climatici, ambientali e di tutela della biodiversità.

La proposta intende pertanto rafforzare il ruolo delle imprese agricole regionali quali produttrici di servizi ecosistemici, favorendo l'accesso a strumenti tecnici, organizzativi e conoscitivi necessari per partecipare ai sistemi di monitoraggio e certificazione collegati alle attività di carbon farming.

Sotto il profilo delle competenze legislative, il provvedimento si colloca prevalentemente nell'ambito delle materie relative all'agricoltura, alla valorizzazione del territorio rurale e al sostegno delle attività economiche agricole, evitando di intervenire sui profili regolatori concernenti la certificazione delle unità di carbonio, la validazione delle rimozioni e la disciplina dei relativi mercati, che rimangono riservati alla normativa europea e statale.

La proposta di legge persegue una pluralità di obiettivi tra loro integrati.

In primo luogo, essa mira a incentivare pratiche agricole che favoriscano l'accumulo di sostanza organica nel suolo e l'incremento del carbonio stoccato nei sistemi agricoli. Tali pratiche sono infatti suscettibili di produrre effetti positivi sia sul piano climatico, mediante la riduzione del tenore di anidride carbonica presente in atmosfera, sia sul piano agronomico, attraverso il miglioramento delle caratteristiche fisiche, chimiche e biologiche dei terreni.

Un ulteriore obiettivo consiste nel favorire la diversificazione delle fonti di reddito delle imprese agricole. La crescente diffusione di sistemi di certificazione delle rimozioni di carbonio e la possibile valorizzazione economica delle prestazioni ambientali rese dagli operatori agricoli possono infatti creare nuove opportunità di integrazione reddituale, soprattutto per le aziende che adottano pratiche innovative e sostenibili.

La proposta intende inoltre promuovere una maggiore capacità organizzativa del comparto agricolo regionale, incoraggiando forme associative e progetti aggregati che consentano di

ridurre i costi di accesso ai processi di monitoraggio, certificazione e gestione amministrativa.

Il testo normativo si compone di sei articoli, di cui nel prosieguo si illustrano i contenuti.

L'articolo 1 (Finalità) individua i principi ispiratori dell'intervento legislativo.

La disposizione riconosce espressamente il carbon farming quale strumento di valorizzazione dell'attività agricola e di diversificazione economica delle imprese agricole. Contestualmente vengono individuati quattro obiettivi operativi:

- incremento e conservazione della sostanza organica dei suoli;
- assorbimento e stoccaggio del carbonio;
- riduzione delle emissioni di gas a effetto serra provenienti dalle attività agricole;
- miglioramento della fertilità e della resilienza dei terreni.

Sotto il profilo sistematico, assume particolare rilievo il comma 3, che, riconoscendo il contributo delle imprese agricole alla produzione di servizi ecosistemici, attribuisce rilevanza pubblica alle funzioni ambientali svolte dall'agricoltura e costituisce il fondamento giuridico delle successive misure di sostegno previste dal progetto di legge.

L'articolo 2 (Strumenti di sostegno) individua le tipologie di intervento che la Regione è chiamata a sostenere.

Le misure previste riguardano:

- attività di assistenza tecnica specialistica;
- sistemi di misurazione e monitoraggio del carbonio presente nei suoli;
- iniziative di formazione e informazione;
- sostegno ai costi di accesso ai sistemi di certificazione riconosciuti;
- progetti sperimentali e attività di ricerca;
- strumenti di raccolta, gestione e tracciabilità dei dati.

La norma tiene conto delle particolari difficoltà organizzative ed economiche che caratterizzano le aziende di minori dimensioni, prevedendo una priorità per le piccole e medie imprese agricole e per i progetti sviluppati in forma aggregata, in tal modo mirando a ridurre i costi di accesso ai sistemi di monitoraggio e certificazione.

L'articolo 3 (Aggregazione delle imprese agricole) disciplina uno degli aspetti centrali della proposta legislativa, e cioè la promozione dell'aggregazione tra imprese agricole.

La disposizione prevede che la Regione favorisca la realizzazione di progetti aggregati di carbon farming attraverso cooperative, consorzi, organizzazioni di produttori e altre forme associative previste dalla normativa vigente.

Le forme aggregate possono infatti consentire la condivisione dei costi relativi a:

- assistenza tecnica;
- monitoraggio;
- certificazione;
- gestione dei dati;
- commercializzazione delle unità certificate.

La disposizione attribuisce inoltre alla Regione un ruolo di promozione di modelli di valorizzazione economica che garantiscano un'equa remunerazione delle imprese agricole impegnate nelle attività di carbon farming, con particolare attenzione ai costi sostenuti e agli obblighi derivanti dai sistemi di certificazione.

L'articolo 4 (Raccordo con il sistema europeo e regionale) disciplina il raccordo tra l'intervento regionale e il sistema normativo europeo e nazionale.

La disposizione stabilisce che le attività promosse dalla legge siano attuate nel rispetto del Regolamento (UE) 2024/3012 e della normativa nazionale vigente.

Particolare attenzione è dedicata al coordinamento con il Registro regionale dei crediti di carbonio e con gli eventuali sistemi nazionali ed europei di certificazione e registrazione. L'obiettivo perseguito è favorire l'integrazione tra le iniziative regionali e gli strumenti istituiti ai diversi livelli di governo.

La proposta contiene, tuttavia, importanti precisazioni volte a evitare sovrapposizioni normative. In particolare, viene espressamente previsto che:

1) l'iscrizione o la partecipazione agli strumenti regionali di monitoraggio non costituisce certificazione delle unità di carbonio né attribuisce loro validità ai fini dei sistemi europei o nazionali;
2) la Regione non interviene nella disciplina della titolarità, della validità, della certificazione o della negoziazione delle unità di carbonio, che restano disciplinate dalla normativa europea e nazionale.

Tali clausole assumono una funzione di salvaguardia delle competenze statali ed europee e riducono il rischio di possibili sovrapposizioni normative.

Concludono il progetto di legge le disposizioni finanziarie (articolo 5) e la disposizione sull’entrata in vigore (articolo 6).